



Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] titolare della ditta [REDACTED] ha citato in giudizio il [REDACTED] spa in persona del legale rappresentante pro-tempore esponendo: che in data precedente al 9.1.1997 aveva avviato un rapporto di conto corrente ordinario, identificato con il n°10109894 presso il [REDACTED] filiale di Carovigno; che successivamente aveva richiesto alla banca, per un'esigenza a breve di liquidità, la concessione di una linea di credito da utilizzare come scopertura sul conto corrente n° [REDACTED] che non era mai venuta in possesso di alcun contratto di apertura di conto corrente, né di un contratto di apertura di credito ad esso relativo e che non aveva mai convenuto con la banca interessi ultralegali, spese e commissioni di massimo scoperto; che la banca aveva arbitrariamente applicato al rapporto interessi, commissioni e spese di gestione ed altre voci non dovute, applicando tassi d'interesse debitori superiori al tasso legale; applicando illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto ed i ccdd "giorni-valuta", con superamento del tasso-soglia usurario e pertanto sottoponendo al Tribunale adito le conclusioni di cui all'atto di citazione. Si è costituito il [REDACTED] contestando le allegazioni di parte attrice, provvedendo a produrre tutti i contratti scritti che avevano, nel tempo, disciplinato il rapporto dedotto in giudizio, deducendo la legittimità del proprio operato ed eccependo, comunque, l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda per non essere mai stati impugnati gli estratti conto, nonché la prescrizione decennale di qualsivoglia ripetizione di somme, anche in presenza di clausole contrattuali nulle (interesse uso piazza, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni). La causa, acquisiti i documenti agli atti, espletata ctu contabile, all'esito dell'udienza del 13.1.2017, precisate le conclusioni e previa discussione delle parti, veniva decisa con sentenza n. 19/2017, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.01.2017, con cui il Tribunale di Brindisi dichiarava la nullità del conto corrente ordinario, identificato con il n°10109894, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, all'applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta; il Tribunale, poi, rigettava tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta, dichiarava inammissibile l'eccezione di prescrizione, condannava il [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di € 8.626,13 oltre interessi legali e maggior danno; quanto alle spese di lite, il Tribunale poneva a carico della banca le spese di CTU e condannava quest'ultima al pagamento del compenso professionale del difensore antistata-

rio della [REDACTED]



Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello il [REDACTED] s.p.a. per i motivi di cui appresso, invocandone la riforma e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva; nel merito, l'appellante ha chiesto, previo accertamento dell'effettivo saldo del conto corrente oggetto di causa, il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito formulata dal correntista in primo grado unitamente alle altre domande ivi proposte, con vittoria e delle spese di lite dei due gradi di giudizio e con esonero integrale delle spese di CTU.

Disposta la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con decreto presidenziale del 27.04.2017, successivamente si è costituita la [REDACTED] opponendosi, in via preliminare, all'avversa istanza di inibitoria ed eccependo l'improcedibilità dell'appello per mancato esperimento della mediazione; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio o, in subordine, in caso di riforma della sentenza impugnata, con compensazione delle medesime.

Con ordinanza del 31.05.2017 è stata confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, già disposta con il decreto del 27.04.2017.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta in forma cartolare il 13.01.2021, l'appellante ha chiesto la ripetizione di € 5.387,99, pari alla somma versata all'Avv. [REDACTED] [REDACTED] difensore antistataria della [REDACTED] in primo grado, a titolo di compensi professionali.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 13.01.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Successivamente, in data 04.03.2021 si è costituita [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., quale cessionaria del credito vantato dal [REDACTED] [REDACTED] s.p.a..

### MOTIVI DELLA DECISIONE

**1.** In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello proposta dalla [REDACTED] per mancato esperimento del tentativo di mediazione.

**1.1.** Benché la causa verta in materia di contratti bancari, come tale ricadente nella previsione di obbligatorietà della mediazione sotto pena di improcedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, si deve rilevare che, ai sensi della medesima norma, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, restando dunque precluso al giudice d'appello il rilievo della causa di improcedibilità.

**1.2.** L'appellata, inoltre, sostiene che il presente collegio debba promuovere un tentativo di mediazione cd. delegata in ragione della natura della causa e dell'esiguità della somma richiesta. A tal proposito, si richiama l'orientamento della Corte



di Cassazione (ordinanza n. 25155 del 10.11.2020) secondo cui in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma **1.3**. Inoltre, si rileva che ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, l'invito da parte del collegio ad esperire un tentativo di mediazione delegata deve, in ogni caso, avvenire entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.

**2.** Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del [REDACTED] s.p.a. e di [REDACTED] s.r.l., sollevata dall'appellata in sede di memorie di replica ex art. 190 c.p.c..

**2.1.** L'eccezione è infondata. A ben vedere, infatti, nel caso di specie non si pone un problema di legittimazione attiva, intesa come titolarità, valutata sulla base della mera affermazione fatta negli atti processuali, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio; venendo, piuttosto, in rilievo, al più, la questione se sia o meno tardivo l'intervento spiegato da [REDACTED] s.r.l., quale cessionaria del credito vantato dal [REDACTED] s.p.a. e dedotto in giudizio. Ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., infatti, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire nel processo ma lo deve fare nel rispetto del termine fissato dall'art. 268, comma 1, c.p.c., ovvero fino a che non vengano precisate le conclusioni. Quest'ultima disposizione, sebbene prevista per il procedimento davanti al tribunale, è applicabile anche nel giudizio di appello in virtù del rinvio previsto dall'art. 359 c.p.c..

**2.2.** Ebbene, avendo [REDACTED] s.r.l. depositato la propria comparsa di costituzione in data 04.03.2021, quando ormai la causa era riservata per la decisione, il relativo intervento va dichiarato inammissibile, ma la sentenza del presente grado di giudizio è comunque efficace nei suoi confronti in virtù dell'art. 111, comma 4, c.p.c..

collegio ad esperire un tentativo di mediazione delegata deve, in ogni caso, avvenire entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.

**3.** Passando ora ad esaminare il merito dell'appello, la Corte rileva che il primo ed il secondo motivo di gravame si prestano, per la loro connessione, ad essere esaminati e decisi congiuntamente.

**3.1.** Con il primo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia di condanna al pagamento di somme emessa nei propri confronti, sostenendo che sia frutto di un travisamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado il quale - benchè l'importo indicato dal CTU come saldo del rapporto ricalcolato secondo legittimità corri-



sponda, in entrambe le ipotesi di calcolo formulate (a p. 15 della relazione depositata il 29.4.2013), ad un debito della correntista nei confronti della banca (€ - 8.626,13 ed € - 8.116,68) - ha ritenuto in sentenza, avendo optato per la prima delle due ipotesi, che si trattasse, invece, di un saldo a credito del correntista, sì da giustificare una statuizione di condanna a carico della banca.

**3.2.** Con il secondo motivo si duole, conseguenzialmente, dell'erronea condanna emessa nei propri confronti al pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. sulla somma capitale oggetto della (errata) statuizione di condanna..

**3.3.** I motivi sono fondati.

**3.3.1.** Dall'esame delle conclusioni rassegnate dal CTU all'esito delle espletate operazioni peritali (a p. 15 della relazione depositata il 29.4.2013) emerge chiaramente che la determinazione quantitativa del saldo finale ricalcolato al 30/09/2010 recepita dal Tribunale in sede di decisione è contraddistinta dal segno “-” e, pertanto, evidenzia un saldo a debito del correntista (- € 8.626,13) e non, invece, un saldo a credito, come, del tutto erroneamente, ritenuto dal primo giudice.

**3.3.2.** Stante l'erroneità della statuizione di condanna al pagamento di somme emessa nei confronti della Banca convenuta, in quanto quest'ultima, risulta, invece, creditrice di tale somma nei confronti della correntista, la conseguenziale revoca della statuizione di condanna al pagamento di somme emessa nei confronti della banca non potrà non essere estesa anche alla previsione degli interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. riconosciuti dal primo giudice su dette somme, in quanto, in realtà, privi di giustificazione e, pertanto, non dovuti.

**4.** Con il terzo motivo, l'appellante deduce la contraddizione tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza circa la ritenuta insussistenza di pattuizioni relative agli interessi ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese fisse e ai criteri di calcolo delle valute.

**4.1.** Il motivo è fondato, con la precisazione che dall'accoglimento di tale motivo consegue solo una riforma della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ad oggetto le valutazioni operate dal Tribunale con riferimento alla verifica di fondatezza delle prospettazioni di parte attrice alla stregua della documentazione in atti, effettivamente inficiata, come dedotto dall'appellante, da una vistosa mancata “immersione” del primo giudice nelle “carte” del processo, che lo ha portato, non solo, a negare totalmente rilievo alla documentazione contrattuale prodotta dalla Banca convenuta in primo grado, ma anche a non accorgersi che proprio detta documentazione era stata utilizzata dal CTU (che ne aveva dato puntualmente atto nel proprio elaborato) ai fini dello svolgimento dell'incarico e della formulazione delle ipotesi di ricalcolo del saldo del rapporto poi considerate dal Tribunale ai fini della decisione. Ed infatti, il primo giudice ha del tutto ommesso di sottoporre a verifica istruttoria e, prima ancora, critica, l'affermazione iniziale dell'attrice secondo cui



quest'ultima non sarebbe mai venuta in possesso di alcun contratto di apertura di conto corrente e che tale contratto (ma quale contratto, se l'attrice non ne era mai venuta in possesso?) non prevedeva pattuizioni di interesse ultralegale, facendo, piuttosto, rinvio alle condizioni "uso piazza", prevedeva, illegittimamente, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, non prevedeva criteri di calcolo per le valute, né ulteriori costi inerenti la gestione del conto. Ed ha, ancora, non solo, totalmente omesso di prendere atto delle allegazioni e della produzione documentale della banca convenuta – che, controdeducendo in ordine alle prospettazioni di parte attrice, ha allegato e documentato per iscritto l'esistenza di accordi scritti che smentivano dette prospettazioni - ma neanche ha preso cognizione del fatto che il CTU, dopo avere dato atto (sub 4.1 sub 4.2. e, soprattutto, sub 6.1.) della documentazione contrattuale presente in atti (in quanto prodotta dalla banca convenuta), è pervenuto alla formulazione delle 2 ipotesi di saldo finale ricalcolato al 30.9.2010 proprio sulla base di tale documentazione, dando applicazione agli accordi scritti intercorsi fra le parti.

**5.** Con il quarto motivo d'impugnazione, l'istituto bancario appellante deduce l'erronea esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi anche dopo il giorno 01.07.2000, nonostante la previsione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

**5.1.** Il motivo è fondato nei limiti in cui può essere inteso come diretto a censurare l'omissione rilevabile nella parte motiva della sentenza, laddove il Tribunale, dopo avere richiamato i consolidati principi in materia di nullità delle clausole anatocistiche elaborati dalla Suprema Corte dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000 con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse – basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria- sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ., si è poi pronunciato nei seguenti termini: *"Ritiene questo giudice, aderendo all'orientamento della Suprema Corte, che debba affermarsi l'illegittimità di qualsivoglia capitalizzazione quand'anche effettuata con periodicità diverse da quella trimestrale"*, senza decidere sulla richiesta, avanzata dalla banca convenuta, di veder applicato al rapporto dedotto in giudizio il metodo della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo successivo all'entrata in vigore, in data 22.4.2000, della Delibera del CICR del 9.2.2000.

**5.1.** Ebbene, posto che la censura formulata dall'appellante risulta senz'altro fondata, come emerge agevolmente dalla ricognizione del testo della sentenza e dalla verifica delle richieste avanzata dalla banca convenuta, osserva però la Corte che neanche in questo caso, dalla verifica di fondatezza del motivo discende la necessità di "intervenire" sulle conclusio-



ni del CTU recepite in sentenza, dato che anche in questo caso, risulta che quest'ultimo ha operato correttamente provvedendo ad applicare – in entrambe le ipotesi - la capitalizzazione trimestrale reciproca ai tassi pattuiti fino al 30/06/2000.

**6.** Con il quinto motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto che nel corso del rapporto siano stati applicati interessi usurari.

**6.1.** Il motivo è fondato, in quanto il Tribunale è effettivamente incorso in errore laddove ha affermato che dalla CTU è emerso che il TEG praticato dalla banca risulta superiore al TEG soglia-usura per l'intero periodo, senza considerare che, nell'ultimo supplemento d'incarico del 30.04.2016, il CTU ha, però, rivisto le proprie precedenti conclusioni, affermando *"che il TEG trimestrale praticato dalla banca risulta inferiore al TEG Soglia-usura per l'intero periodo del rapporto"*.

**6.2.** Anche in questo caso, va chiarito che il saldo finale ricalcolato recepito in sentenza è però immune dalla censura appena esaminata (che, pertanto, riguarda la sola motivazione) in quanto, nella determinazione di tale saldo, il CTU non ha applicato correttivi da superamento della soglia di usura (v. p. 4 del supplemento di CTU del 30.4.2016).

**7.** Quanto alla liquidazione delle spese di lite, tenuto conto delle questioni dibattute nel presente grado ed all'esito complessivo della presente controversia, nonché del fatto che, con la proposta impugnazione, la banca appellante in sostanza non ha messo in discussione gli esiti degli accertamenti svolti in primo grado, ma solo le incongruenze e le sviste evidenziate dalla sentenza impugnata, appare opportuno disporre una integrale compensazione fra le parti delle spese della presente fase.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal [REDACTED] s.p.a. nei confronti di [REDACTED] titolare della [REDACTED] Shop di [REDACTED] avverso la sentenza n. 19/2017 del 13.01.2017, così provvede :

- accoglie l'appello e, per l'effetto, previa revoca delle statuizioni di condanna emesse con la sentenza impugnata nei confronti del [REDACTED] s.p.a., dichiara ed accerta che quest'ultimo, alla data del 30.09.2010, risulta, in relazione al rapporto di c/c bancario dedotto in giudizio, creditore, nei confronti di [REDACTED] della somma di € 8.626,13;

- compensa tra le parti le spese processuali del presente grado

Così deciso in Lecce, il 3.10.2022

**Il Consigliere est.**

**Il Presidente**



dr.ssa Patrizia Evangelista

dr. Riccardo Mele

